



Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza sul controllo del latte (OCL) e dell'ordinanza del DFE concernente l'igiene nella macellazione (OlgM)

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva

1 Premessa

Nel periodo compreso tra il 25 aprile e il 18 luglio 2012, l'Ufficio federale di veterinaria ha svolto un'indagine conoscitiva inerente alla modifica delle seguenti ordinanze:

- ordinanza sulle epizoozie (OFE);
- ordinanza sul controllo del latte (OCL);
- ordinanza del DFE concernente l'igiene nella macellazione (OlgM).

Nel caso delle modifiche apportate all'OFE si tratta soprattutto di disposizioni concernenti il rilascio e la custodia del passaporto per equide, le aziende di acquacoltura e le malattie degli animali acquatici, nonché dei provvedimenti di lotta a diverse epizoozie (in particolare afta epizootica, malattia di Newcastle, diarrea virale bovina, actinobacillosi e anemia infettiva degli equini) che necessitano di un aggiornamento alla luce della situazione attuale e dei mutamenti avvenuti sotto il profilo sanitario.

Le modifiche dell'OCL riguardano la notifica dei risultati del controllo del latte; per quanto attiene all'OlgM occorre integrare l'elenco dei motivi di contestazione e delle misure relative al controllo delle carni con nuove disposizioni inerenti al «microchip».

Complessivamente sono stati inoltrati 87 pareri: 23 da dipartimenti cantonali, 20 da unità amministrative cantonali (15 uffici di veterinaria, 4 uffici agricoli) e 45 da organizzazioni del settore e degli ambienti interessati.

2 Considerazioni generali

In linea di massima la maggior parte delle organizzazioni e dei Cantoni condivide le proposte di modifiche dell'OFE, finalizzate ad aggiornarla alla luce dei dati scientifici attualmente disponibili, come pure quelle concernenti OCL e OlgM. Tuttavia molti partecipanti all'indagine conoscitiva rilevano la necessità di evitare le disposizioni che determinano costi aggiuntivi e un eccesso di regolamentazione, come ad esempio nel caso dell'obbligo di autorizzazione per le aziende di acquacoltura.

Molti Cantoni (AI, AR, BL, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZH) capiscono l'esigenza di procedere ad un aggiornamento dell'OFE nel settore dell'acquacoltura allo scopo di mantenere l'equivalenza normativa con l'UE. Tuttavia lamentano la scarsa considerazione che sarebbe stata assegnata alle peculiarità della situazione svizzera. Si auspica un'ulteriore riflessione sulle modifiche previste e una loro rielaborazione. In particolare, l'obbligo generale di autorizzazione per le aziende di acquacoltura viene respinto da tutti i Cantoni: si ritiene che esso causerebbe oneri finanziari importanti a carico della detenzione di animali e sotto il

profilo attuativo, mentre comporterebbe vantaggi di scarsa entità. Riguardo all'obbligo di autorizzazione AI chiede di appurare quali siano i margini di autonomia della Svizzera rispetto all'UE.

Tutti i partecipanti all'indagine conoscitiva condividono la scelta di distinguere e presentare separatamente le disposizioni relative alle due infezioni polmonari dei suini (polmonite enzootica e actinobacillosi). Il settore suinicolo e le associazioni dei contadini ribadiscono la necessità di mantenere l'actinobacillosi nel gruppo delle epizoozie da combattere, mentre alcuni uffici cantonali (SG, AI, AR, FR, BL, BE, SO, VS, GR, SZ, UR, NW, OW) chiedono che sia inserita in quello delle epizoozie da sorvegliare. La disponibilità al compromesso manifestata da LU, TG, AG – Cantoni con un'elevata presenza di aziende suinicole – viene condizionata al fatto di considerare come casi di epizoozia soltanto quelli che si manifestano clinicamente nei porcili e alla cessazione del versamento di indennità per le perdite di animali.

Da alcuni Cantoni (BE, GR, OW, NW, SZ, Uri, BS, AG, LU, AI, AR, SG) e dall'Associazione svizzera dei veterinari cantonali (ASVC) è giunta la richiesta di precisare la definizione di «apicoltore» (articolo 18a) e chiarire i contenuti dell'articolo 19a.

In linea di massima le modifiche relative alle epizoozie altamente contagiose sono state accolte favorevolmente. Varie organizzazioni e diversi Cantoni hanno formulato proposte riguardo a note esplicative più dettagliate e/o a modifiche del testo dell'ordinanza (vedi n. 3.4.). Alcune organizzazioni (GalloSuisse, Unione svizzera dei contadini e Zentralschweizer Bauernbund) sottolineano l'importanza della collaborazione, nel settore avicolo, tra il veterinario dell'effettivo e il veterinario cantonale. Da parte di un'organizzazione (Lüchinger + Söhne AG) si rileva l'importanza della marcatura delle uova ai fini della rintracciabilità. Detta organizzazione auspica un sistema di numerazione unificato a livello svizzero e valido per ogni azienda produttrice di uova.

L'organizzazione Volatili di razza/Piccioni di razza/Uccelli ornamentali/Piccoli animali Svizzera evidenzia l'importanza che il mantenimento della biodiversità assume nell'ambito della lotta contro le epizoozie. Inoltre, secondo l'organizzazione suddetta, sotto il profilo attuativo l'OFE sarebbe finalizzata soprattutto al disciplinamento della detenzione di animali svolta a fini economici: i provvedimenti previsti sarebbero perciò da riconsiderare, ed eventualmente adeguare, alla luce del principio di proporzionalità, prendendo in considerazione anche i piccoli allevamenti e/o la detenzione di animali praticata a livello amatoriale.

In linea di massima organizzazioni e Cantoni si esprimono favorevolmente nei confronti delle nuove disposizioni in materia di lotta alla diarrea virale bovina. Tuttavia sono emersi pareri discordi in relazione al sequestro temporaneo di un'azienda dopo la nascita di un vitello soggetto a divieto di trasferimento e alle nuove disposizioni relative ai mercati e alle fiere di bestiame.

Le modifiche concernenti i provvedimenti di lotta all'anemia infettiva equina sono state oggetto pochissime prese di posizione, tutte favorevoli.

3 Note concernenti le singole disposizioni

3.1 OFE

3.1.1 Aziende di acquacoltura (OFE art. 6, 21, 22, 23)

Art. 6

Alla lettera z^{bis} si specifica quali aziende detentrici di animali acquatici sono considerate aziende di acquacoltura. All'articolo 21 capoverso 2 sono menzionati esplicitamente i generi di detenzione di animali che non rientrano in questa categoria di aziende. Molti Cantoni (AI, AR, BE, BL, BS, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZH) e la ASVC valutano negativamente il fatto che la definizione e le relative deroghe non siano oggetto del medesimo articolo. Ai fini di una migliore chiarezza, auspicano perciò che le disposizioni di cui all'articolo 6 lettera z^{bis} e all'articolo 21 capoverso 2 vengano accorpate in un unico articolo.

Inoltre secondo la ASVC e alcuni Cantoni (BE, BS, GR, NW, OW, SZ, UR), l'inserimento degli animali acquatici del campo d'applicazione delle disposizioni relative ai pesci risulterebbe problematico. L'elenco delle principali specie di animali acquatici che dovrebbero essere oggetto delle disposizioni in esame non sarebbe esaustivo né definitivo.

Ad alcune organizzazioni (AGORA, Centre patronal, CJA JU) una frase contenuta nella versione francese («*avec des techniques conçues pour porter la production de ces animaux au-delà des capacités naturelles de l'environnement*») sembra poco chiara. Esse ne chiedono pertanto lo stralcio.

Art. 21

Secondo molti Cantoni (BS, FR, GR, NW, OW, SZ, UR), SAAV FR nonché la ASVC questa disposizione risulterebbe particolarmente fuorviante. Si tratterebbe soprattutto di aspetti procedurali e dell'attribuzione delle competenze operative e/o decisionali. In quest'ambito viene chiesta maggiore chiarezza normativa.

I Cantoni suddetti, il VeD BE e la ASVC rilevano inoltre che i Cantoni dovrebbero già essere in possesso dei dati relativi a molte aziende di acquacoltura, visto che queste sono soggette ad autorizzazione in quanto aziende che praticano la detenzione di animali selvatici a titolo professionale. Allo scopo di evitare doppioni normativi viene perciò chiesto di utilizzare i dati già disponibili anche per quanto attiene alle questioni rilevanti sotto il profilo sanitario.

In merito al capoverso 2, AG e SVS propongono, per ragioni di chiarezza, che la disposizione relativa alle aziende non soggette a registrazione compaia in una sottopartizione di articolo (lettera). SAAV FR manifesta inoltre dei dubbi in relazione alla scelta di escludere la detenzione di pesci ornamentali dal gruppo di attività che rientrano nella definizione di acquacoltura. Questa scelta comprometterebbe l'efficacia dei controlli sanitari consentendo la diffusione di epizootie mediante le cessioni di animali.

Art. 22

La prescrizione relativa ad un obbligo generale di autorizzazione per le aziende di acquacoltura viene respinta dalla maggior parte dei Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, ZH), dalla SAAV FR e dalla ASVC. Secondo i partecipanti all'indagine conoscitiva suddetti, un obbligo di autorizzazione rappresenterebbe un onere aggiuntivo inutile, sia per le aziende sia per gli organi preposti all'attuazione della normativa in materia di epizootie, senza peraltro comportare alcun vantaggio sostanziale. Si ritiene che i dati necessari per la determinazione del grado di rischio e/o per stabilire la frequenza dei controlli potrebbero essere reperiti o rilevati anche in altro modo. Inoltre si sottolinea che l'assoggettamento di un'azienda detentrica di animali ad un obbligo generale di autorizzazione costituirebbe un unicum, sia nell'ambito della

produzione primaria sia in relazione alle disposizioni dell'OFE. Viene perciò proposto di rinunciare all'obbligo di autorizzazione e stralciare l'articolo 22. Qualora l'introduzione di un obbligo di autorizzazione fosse indispensabile per mantenere l'equivalenza normativa nei confronti dell'UE, si auspica l'introduzione di una deroga in virtù dell'articolo 3 lettera I OMCC.

Art. 23

La maggior parte dei Cantoni e delle istituzioni sono favorevoli a questa disposizione. TG e ZH propongono tuttavia di esentare le aziende di acquacoltura ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 (cioè le aziende non soggette ad autorizzazione) dall'obbligo di controllo degli effettivi. Alcuni Cantoni (BE, BS, NW, OW, SZ, UR), SAAV FR nonché ASVC chiedono inoltre che il controllo degli effettivi avvenga secondo i bisogni delle diverse autorità interessate. AI e AR rilevano che le direttive concernenti il controllo degli effettivi dovrebbero essere definite d'intesa con le unità amministrative preposte alla pesca. Cantoni e istituzioni sono d'accordo nel riconoscere l'importanza e la necessità del controllo degli effettivi. Ritengono però che l'introduzione dell'obbligo di effettuare tale controllo giunga prematuramente, viste le questioni ancora aperte in relazione al ripopolamento ittico. Sotto questo profilo occorrerebbe attendere le conclusioni a cui giungerà il gruppo di lavoro.

Riguardo alla consegna dei certificati d'accompagnamento, alcuni Cantoni (BE, BL, BS, NW, OW, SO, SZ, TI, UR), SAAV FR nonché l'ASVC chiedono, alla luce delle forti differenze tra i Cantoni, che siano questi a decidere autonomamente le unità amministrative destinatarie della documentazione. Altri Cantoni (SG, SH, TG, ZH) auspicano nuovamente la rinuncia a qualsiasi certificato di accompagnamento nel caso del ripopolamento di ambienti idrici. Propongono inoltre che le prescrizioni riguardo ai certificati d'accompagnamento vengano definite d'intesa con le autorità preposte alla pesca. AG (servizio veterinario cantonale) chiede inoltre all'UFV di elaborare un certificato d'accompagnamento unico, valido su scala nazionale.

In merito al capoverso 3, secondo TG occorrerebbe precisare il significato dell'espressione «altri ambienti idrici».

Riguardo al capoverso 4, AG auspica che i servizi veterinari cantonali e le autorità preposte alla pesca possano partecipare alla stesura delle direttive tecniche.

3.1.2 Disposizioni relative al passaporto per equide (art. 15b - 15f OFE)

In merito alla registrazione dei cavalli si lamenta il fatto che alcune disposizioni (obbligo di passaporto con segnalazione) pur essendo utili agli operatori del settore equino non sarebbero in alcun rapporto con la lotta alle epizootie e, di conseguenza, renderebbero più difficoltosa e onerosa l'attuazione della normativa (BE, BL, BS, LU, GR, SO, ASVC). Alcuni pareri espressi dai partecipanti all'indagine conoscitiva chiedono che a medio termine le disposizioni relative al movimento degli animali vengano radicalmente riesaminate e semplificate (AI, uffici dei veterinari cantonali di SG, AG, GL, LU).

Anche se le disposizioni in materia di riconoscimento non erano oggetto dell'indagine conoscitiva, diversi Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, LU, SH, SG, TG, UR, TI, ZH), VdU, SAAV FR, la ASVC nonché alcune organizzazioni (GZST, SVW) auspicano una sostanziale semplificazione della procedura di riconoscimento e registrazione dei cavalli. Si ritiene che l'applicazione di un microchip dovrebbe bastare e che occorrerebbe rinunciare alla segnalazione e al passaporto per equide.

Custodia del passaporto: BL e SO contestano la necessità di modificare la normativa. Diverse organizzazioni di allevatori equini (FSFM, ZVCH) nonché NW (ufficio agricolo) e SCAV GE condividono la necessità di modificare la normativa.

Diversi partecipanti all'indagine conoscitiva temono che con la nuova regolamentazione, in occasione della prestazione di cure agli animali o dei controlli da parte delle autorità proposte all'attuazione della normativa, i passaporti, e di conseguenza le importanti informazioni che essi contengano, possano non essere disponibili, e chiedono pertanto che l'animale debba sempre essere munito del passaporto o di una copia di quest'ultimo (AG, BE, BS, GL, SG, VdU, servizi veterinari di AI e AR, SAAV FR, ASVC, SVS, GZST, GTT, SVW).

LU, NE, TI e la Federazione svizzera delle organizzazioni di allevamento equino (FSAE) pur condividendo la modifica propongono che questa venga integrata dalla prescrizione seguente: dietro richiesta delle autorità e in occasione della prestazione di cure da parte del veterinario il passaporto deve poter essere esibito.

Convenzioni con le organizzazioni riconosciute all'estero: sei organizzazioni di allevatori equini, tra cui la FSAE, che rappresenta 16 associazioni di allevatori, si sono espresse in merito alla proposta relativa alla possibilità per l'UFAG di stipulare convenzioni con organizzazioni riconosciute all'estero riguardo al rilascio del codice UELN o del passaporto.

Una larga maggioranza delle organizzazioni suddette (quattro di esse nonché la FSAE) chiede che la convenzione possa essere stipulato soltanto nel caso in cui in Svizzera non sia tenuto alcun registro di allevamento riconosciuto per la razza o la linea di allevamento in questione.

3.1.3 Inseminazione artificiale e obblighi generali spettanti al detentore di animali (art. 51, 54, 55a, 61 OFE)

Le organizzazioni di detentori di animali condividono la necessità di assoggettare i centri di magazzinaggio del seme che praticano scambi transfrontalieri ad un obbligo di autorizzazione; ritengono tuttavia che il deposito di seme presso veterinari e addetti all'inseminazione dovrebbe essere esonerato da tale obbligo. Secondo alcuni Cantoni l'espressione «movimento internazionale di merci» sarebbe troppo vaga e consentirebbe eccessivi margini d'interpretazione. Rilevano inoltre che nell'OFE non vi sarebbero elementi giuridici sufficienti per assoggettare ad un obbligo di autorizzazione le unità di trasferimento embrioni.

3.1.4 Epizoozie altamente contagiose: disposizioni comuni, afta epizootica, malattia di Newcastle (art. 88, 93, 97, 100, 101, 102, 123, 123a, 123b, 124, 125 OFE)

Articolo 100

Alcune organizzazioni (SVS, Suisseporcs, SUISAG/SGD) e SAAV FR valutano criticamente la possibilità di revocare il sequestro prima della scadenza del termine ufficiale di 21 giorni, stabilito per il periodo d'incubazione, e chiedono spiegazioni al riguardo.

Articolo 102

Alcuni Cantoni (LU, AG, GR, BE, JU), il servizio veterinario dei Cantoni primitivi, SAAV FR nonché le organizzazioni ASVC e SVS mettono in discussione la scelta di sopprimere l'obbligo di autorizzazione relativo al trasporto delle carni in uscita dalle zone protezione, chiedendo che la questione venga illustrata nelle note esplicative.

Articolo 123a

Secondo SG e AI il veterinario cantonale dovrebbe poter consentire l'eliminazione di ulteriori categorie di prodotti qualora ciò fosse reso necessario dall'insorgenza di un'epizoozia.

Bell auspica che gli aspetti relativi all'eliminazione degli imballaggi per le uova presso le aziende infette vengano definiti con maggiore precisione.

Alcuni Cantoni (GR, LU, BE, BS), VdU, SAAV FR e la ASVC chiedono di approfondire la questione inerente alla revoca anticipata dei provvedimenti di sequestro adottati per le aziende sospette di contagio. Vorrebbero inoltre che nel caso delle aziende sospette di contagio venisse espressamente prescritta l'eliminazione delle uova, se queste non possono essere immagazzinate e trasportate separatamente rispetto a quelle dell'azienda infetta.

Articolo 125

BE e SAAV FR chiedono che le espressioni «altri volatili» e «altri volatili tenuti in cattività» vengano precisate.

3.1.5 Epizootie da eradicare: disposizioni comuni, brucellosi bovina, rinotracheite infettiva bovina, diarrea virale bovina, anemia infettiva degli equini (art. 129, 131, 151, 166, 170, 174a–174f, 206 OFE)

Anemia infettiva degli equini (art. 206 cpv. 2^{bis} e 5): l'estensione dei provvedimenti di sequestro all'area circostante l'azienda infetta per un raggio 1km e la condizione relativa all'esito negativo di due esami, svolti a distanza di almeno 90 giorni, da adempiere prima della revoca dei provvedimenti suddetti, sono accolte favorevolmente. Secondo alcuni partecipanti all'indagine conoscitiva (VS, SAAV FR, FSC, FSAE) occorrerebbe elaborare anche sistemi di messa in quarantena da attuare presso le singole aziende in caso di introduzione di cavalli infetti negli effettivi, al fine di impedire la trasmissione della malattia e, di conseguenza, consentire di anticipare la revoca dei provvedimenti di sequestro.

Articolo 174a

Riguardo alla problematica inerente alla *border disease*, si auspicano maggiori dettagli concernenti il campo d'applicazione e la diagnosi. Le disposizioni della sezione in esame dovrebbero disciplinare la lotta ai virus della peste bovina (BS). Per la diarrea virale bovina, dovrebbe valere l'esito positivo della messa in evidenza di virus della peste (BE, BS, LU e SG, servizio veterinario dei Cantoni primitivi, servizio veterinario di AI e AR, SAAV FR e ASVC).

Articolo 174c

BS e SAAV FR sollevano la questione relativa alla necessità di distinguere il sospetto di contagio dal sospetto di epizootia.

Al fine di evitare interpretazioni erranee, al capoverso 1 occorrerebbe precisare che la fonte di contagio non deve più essere identificata mediante diagnosi di laboratorio (BE, BS, FR e LU, Cantoni primitivi e ASVC).

LU suggerisce di rendere possibile la revoca del divieto di trasferimento anche in caso di esito negativo dell'esame anticorpale dell'animale.

Alcuni Cantoni (GL, GR, NE, SG, SH, TG, VD, ZH), VdU, il servizio veterinario di AR e AI, SAAV FR e ASVC ritengono che la nuova regolamentazione relativa alla «flessibilità» del sequestro, di cui al capoverso 3 (e, per analogia, quella di cui all'articolo 174e cpv. 3) sia inattuabile e pertanto ne chiedono l'abrogazione. Secondo BE e LU questo provvedimento godrebbe invece di consenso e applicabilità sufficienti. Tuttavia occorrerebbe provvedere affinché il provvedimento relativo al sequestro semplice di 1° non debba essere rinnovato dal veterinario cantonale ogniqualvolta nasce un vitello da bovine soggette a divieto di trasferimento. Il capoverso 3 richiederebbe invece una riformulazione affinché il provvedimento in esso contenuto possa essere ordinato mediante un'unica decisione.

Articolo 174d cpv. 3

I Cantoni BE, GR, LU e la ASVC desidererebbero integrare il testo in modo da permettere al veterinario cantonale di estendere gli accertamenti anche ad altre aziende, se sussistono indizi di una fonte di contagio esterna rispetto all'azienda detentrica di bovini interessata.

Articolo 174e

Al capoverso 1 lettera a SCAV GE auspicerebbe una disposizione volta a stabilire un termine di otto giorni dalla diagnosi di epizootia entro il quale macellare gli animali infetti e i loro discendenti diretti.

Secondo BE, VS, SCAV GE e SAAV FR al capoverso 2 occorrerebbe prevedere un prolungamento di 21 giorni del provvedimento di sequestro. Secondo SAAV la disposizione relativa alla pulizia e alla disinfezione della stalla risulterebbe inadempibile in caso di morte di singoli animali.

Articolo 174f

LU approva espressamente le nuove disposizioni relative ai mercati e alle fiere di bestiame. Anche BE è favorevole al divieto di accedere a mercati e fiere di bestiame per gli animali della aziende non riconosciute indenni da diarrea virale bovina . In caso di manifestazioni sovregionali si ritiene, ai fini di una maggiore sicurezza, che sarebbe necessario sottoporre gli animali ad un'analisi virologica.

Riguardo alla diarrea virale bovina, alcuni Cantoni (BL, BS, GR, JU, SO), VdU, SAAV FR e due organizzazioni (GTT, ASVC) non condividono la necessità di applicare prescrizioni diverse a seconda del genere di manifestazione. La differenziazione dei generi di manifestazione (regionale o sovregionale) risulterebbe scarsamente praticabile. Da GR, JU, VdU, SAAV FR e da diverse organizzazioni (GTT, SVW-ASSR, ASVC) è giunta la richiesta di uniformare le disposizioni. Secondo GR, il servizio veterinario dei Cantoni primitivi e la ASVC in quest'ambito occorrerebbe perseguire ad ogni livello la massima sicurezza consentita. SG propone che le prescrizioni inerenti alle manifestazioni sovregionali valgano soltanto per le mostre importanti, svolte su più giorni. Per TG e alcune organizzazioni (ASR, BVCH, Zentralschweizer Bauernbund, Swissherdbook) le prescrizioni inerenti alle manifestazioni sovregionali dovrebbero valere nel caso degli eventi, svolti su scala nazionale e/o più giorni, che necessitano di un'autorizzazione secondo l'articolo 27 capoverso 1 OFE.

Per TG, SG, il servizio veterinario di AR e AI nonché diverse organizzazioni (ASR, BVCH, Zentralschweizer Bauernbund, Swissherdbook) allo stadio attuale della lotta contro la BVD l'inasprimento delle disposizioni risulta prematuro e, per le aziende colpite, eccessivamente rigido. USC, Swissbeef e SKMV auspicano che le nuove disposizioni siano introdotte gradualmente.

Secondo BS, GR, SO, VS, il servizio veterinario dei Cantoni primitivi e ASVC, nel caso in cui soltanto un singolo animale dell'effettivo sia soggetto a divieto di trasferimento, e tutti gli altri siano sani, sarebbe inopportuno impedire a tutti gli animali di un'azienda di partecipare ad una fiera. Anche ASNB ritiene che le disposizioni in questione siano eccessivamente rigide e inadeguate. Per questa ragione chiede che per i mercati di bestiame da macello l'OFE preveda una disposizione derogatoria.

3.1.6 Epizootie da combattere: polmonite enzootica, actinobacillosi (art. 4, 245b e h, 246–249)

Molti uffici cantonali e veterinari del settore suinicolo (SVS, SVSM) rilevano i considerevoli progressi compiuti in relazione alla diagnosi della polmonite enzootica e sottolineano pertanto la necessità di generalizzare la messa in evidenza dell'agente patogeno in caso di manifestazione clinica della malattia (evitando il ricorso ad un mosaico diagnostico).

Da parte di numerosi Cantoni e uffici veterinari cantonali viene fatto notare che all'articolo 245c si stabilisce un obbligo di notifica già fissato, con valenza generale, all'articolo 61 OFE.

Gli operatori e i veterinari del settore suinicolo come pure i Cantoni e gli uffici dei veterinari cantonali chiedono che le aziende vicine vengano informate in ogni caso, non soltanto quanto il livello di rischio è elevato. Operatori del settore e veterinari auspicano che questo obbligo di informazione sia esteso ai veterinari degli effettivi, ai servizi sanitari e alle organizzazioni di commercianti.

In caso di polmonite enzootica si dovrebbe di norma procedere ad un risanamento totale (eliminazione dell'effettivo colpito): si tratta della proposta formulata dagli operatori e dai veterinari del settore suinicolo nonché da LU e TG, Cantoni con una forte presenza di aziende suinicole.

Alcuni Cantoni e uffici veterinari cantonali, nonché veterinari del settore suinicolo chiedono che le perdite di animali dovute a polmonite enzootiche non vengano più indennizzate. Si tratta di una questione su cui le organizzazioni del settore (Suisseporcs, Suisag, ASNB, USC) sono disponibili ad un confronto.

Per quanto concerne la diagnosi di actinobacillosi, la maggior parte dei partecipanti all'indagine conoscitiva auspica una precisazione dell'espressione «casi accertati di malattia», proponendo che questo aspetto sia oggetto di direttive tecniche.

Il settore suinicolo e i veterinari di questo settore, nonché singoli Cantoni (AG, GL), chiedono che sia mantenuta la sorveglianza sanitaria dei macelli e che in caso di epizootia vengano condotti accertamenti epidemiologici. Altri Cantoni (LU, TG, ZH, SG, AI, AR, GR, SO, VS, BL, SZ, UR, OW, NW) e SAAV FR condividono invece la rinuncia ai provvedimenti in questione.

Molti Cantoni (AG, ZH, SG, AI, AR, GR, SO, VS, BL, SZ, UR, OW, NW) e SAAV FR approvano la revoca del divieto di vaccinazione contro l'actinobacillosi, mentre gli operatori e i veterinari del il settore suinicolo, LU e TG chiedono che detto divieto sia mantenuto.

Alcuni Cantoni, (LU, TG, BS) e veterinari del settore suinicolo auspicherebbero la completa eliminazione delle indennità per le perdite di animali causate da actinobacillosi. Il settore suinicolo è disposto a rinunciare alle indennità in presenza di responsabilità personali del detentore degli animali.

3.1.7 Epizootie degli animali acquatici: disposizioni comuni, anemia infettiva dei Salmonidi (art. 275, 281, 282, 283 OFE)

Art. 275

Molti Cantoni (BE, BS, GR, NW, OW, SZ, UR, ZH), SAAV FR nonché la ASVC ritengono che la formulazione adottata sia lacunosa. La viremia primaverile della carpa (epizootia da sorvegliare) può manifestarsi anche nelle carpe koi. Tuttavia occorrerebbe chiarire maggiormente se anche la detenzione di carpe koi rientra nel campo d'applicazione della disposizione in esame. Si chiede di definire questo aspetto nelle note esplicative.

Art. 281 e 282 cpv. 2

Alcuni Cantoni (AG, BE, BL, BS, GR, SO), SAAV FR e l'ASVC rilevano la mancata definizione di «bacino imbrifero». Si propone di inserire in una direttiva tecnica la definizione corrispondente.

Art. 282

Diversi Cantoni (BE, BL, GR, SO), SAAV FR e l'ASVC auspicano che le autorità cantonali preposte alla pesca godano di un diritto di codecisione riguardo alla definizione dei provvedimenti da adottare per evitare la diffusione di un'epizoozia negli ambienti idrici.

Art. 283

L'Associazione dei piscicoltori svizzeri chiede che le vaccinazioni contro la necrosi emopoietica infettiva, la setticemia virale emorragica e l'anemia infettiva dei Salmonidi possano, se del caso, essere consentite.

3.1.8 Epizoozie da sorvegliare e attuazione (art. 291, 292a, 301, 312 OFE)

Art. 291

Se si eccettuano i pareri trasmessi dal Verband Thurgauer Landwirtschaft e dall'Associazione dei piscicoltori svizzeri, che chiedono il mantenimento delle indennità per perdite di animali, riguardo a questa proposta di modifica non sono pervenute osservazioni.

Art. 292a

Diversi servizi veterinari (AG, BL, BS, GR, SO) e l'ASVC chiedono che agli uffici dei veterinari cantonali sia concesso il diritto di codecisione per ciò che concerne l'elaborazione delle direttive tecniche.

Art. 301

Nessuna osservazione

Art. 312

SAAV FR pone la questione relativa all'attribuzione degli oneri aggiuntivi dovuti all'accertamento del numero d'identificazione.

3.2 Ordinanza sul controllo del latte (art. 6)

Tutti i Cantoni condividono le proposte di modifica. Alcuni Cantoni (TG, GL, NE, SO, LU, TI) nonché SCAV GE, Swissherdbook e ASR hanno manifestato chiaramente il loro favore nei confronti delle modifiche.

Tuttavia AG, BE e SVS chiedono che l'articolo venga precisato. Occorrerebbe da un lato evitare di menzionare i risultati relativi alle epizoozie soggette a notifica, già oggetto dell'articolo 312 capoverso 4 OFE. Dall'altro si tratterebbe di rinunciare al numero di identificazione degli animali esaminati, considerato che l'ordinanza sul controllo del latte prevede l'analisi del latte di mescolanza e, pertanto, risulta impossibile identificare i singoli animali.

Tuttavia secondo Suissselab sarebbe necessario definire i dettagli tecnici non disciplinati dalla OCL.

Secondo NW in virtù del nuovo capoverso 3 il capoverso 2 potrebbe essere abrogato.

Alcune organizzazioni (PSL, TSM, Fromarte, AGORA, VMI, USC) sono sostanzialmente contrarie alla modifica. Ritengono che l'aggiunta di un passaggio procedurale accrescerebbe il rischio di discrepanze tra le due banche dati. Anche sotto il profilo della qualità e della sicurezza dei dati la disposizione viene considerata inadeguata. Inoltre le ragioni che rendono necessario una trasmissione totale e diretta dei dati relativi all'igiene e alla qualità del latte all'UFV non sarebbero state sufficientemente spiegate, e mancherebbero anche le necessarie basi legali. Nel quadro della LAgr gli aspetti inerenti alla qualità del latte sarebbero di competenza del settore lattiero, e l'UFV non sarebbe necessariamente tenuto ad accedere ai dati qualitativi.

3.3 Ordinanza del DFE concernente l'igiene nella macellazione (allegato 7).

L'integrazione degli aspetti relativi al microchip nell'elenco di motivi di contestazione e misure non viene messa in discussione ed è condivisa da una larga maggioranza di partecipanti all'indagine conoscitiva.

3.4 Modifica del diritto vigente:

a) Ordinanza BDTA (art. 4, 8, 13, 21, 22, allegato 1)

Art. 13

Suisag e Suisseporcs auspicano che in futuro oltre agli organi competenti anche i servizi sanitari possano usufruire gratuitamente dei dati della BDTA.

Art. 21

AI, il servizio veterinario di AI e AR, SCAV JU e AVSV SG, Service de l'économie rurale JU e diverse organizzazioni di settore (USC, SKMV, BVCH, swissherdbook, AGORA, ASR, Centre patronal, BPZV, ASNB, Mutterkuh Schweiz) chiedono che dietro pagamento di una tassa la BDTA continui a fornire ai detentori di animali un elenco dei loro capi bovini.

Gli altri articoli non sono messi in discussione.

b) Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (allegato, numero 10)

Riguardo a questa modifica non sono giunte prese di posizione.

c) Ordinanza sui dati agricoli

Riguardo a questa modifica non sono giunte prese di posizione.

Elenco dei pareri pervenuti

1. Governi cantonali

- Conseil d'État, Canton du Valais (VS)
- Département de l'économie et de la coopération, République et canton du Jura (JU)
- Département de l'économie, République et canton du Neuchâtel (NE)
- Département de la sécurité et de l'environnement, Canton de Vaud (VD)
- Departement des Innern, Kanton Schwyz (SZ)
- Departement für Inneres und Volkswirtschaft, Kanton Thurgau (TG)
- Departement für Volkswirtschaft und Soziales, Kanton Graubünden (GR)
- Departement Gesundheit und Soziales, Kanton Aargau (AG)
- Departement Volks- und Landwirtschaft, Kanton Appenzell Ausserrhoden (AR)
- Dipartimento della sanità e della socialità, Repubblica e Cantone Ticino (TI)
- Finanzdepartement, Kanton Obwalden (OW)
- Finanzen und Gesundheit, Kanton Glarus (GL)
- Gesundheits- und Sozialdepartement, Kanton Luzern (LU)
- Gesundheits- und Sozialdirektion, Kanton Nidwalden (NW)
- Gesundheitsdepartement, Bereich Gesundheitsschutz, Kanton Basel-Stadt (BS)
- Gesundheitsdepartement, Kanton St. Gallen (SG)
- Gesundheitsdirektion, Kanton Zug (ZG)
- Gesundheitsdirektion, Kanton Zürich (ZH)
- Land- und Forstwirtschaftsdepartement, Kanton Appenzell Innerrhoden (AI)
- Regierungsrat, Kanton Solothurn (SO)
- Staatskanzlei, Kanton Schaffhausen (SH)
- Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion, Kanton Basel-Landschaft (BL)
- Volkswirtschaftsdirektion, Kanton Bern (BE)

2. Servizi veterinari cantonali

- Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden (Vetamt GR)
- Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen St. Gallen (AVSV SG)
- Amt für Verbraucherschutz, Kantonaler Veterinärdienst Aargau
- Associazione svizzera dei veterinari cantonali (ASVC)
- Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen Luzern (DILV LU)
- Kantonstierarzt Glarus
- Kantonstierarzt Kanton Basel-Landschaft (KVET BL)
- Service de la consommation et des affaires vétérinaires de la République e canton du Jura (SCAV JU)
- Service de la consommation et des affaires vétérinaires Genève (SCAV GE)
- Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires Fribourg (SAAV FR)
- Veterinäramt Basel-Stadt (VA BS)
- Veterinäramt beider Appenzell

- Veterinäramt der Urkantone (VdU)
- Veterinärdienst des Kantons Bern (VeD BE)

3. Uffici agricoli cantonali

- Amt für Landwirtschaft, Kanton Nidwalden
- Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung, Dienststelle Landwirtschaft, Kanton Wallis
- Dienststelle Landwirtschaft und Wald, Kanton Luzern (lawa)
- République et Canton du Jura, Service de l'économie rurale

4. Organizzazioni e associazioni

- Association des groupements et organisations romands de l'agriculture, Lausanne (AGORA)
- Associazione dei piscicoltori svizzeri, Ebikon
- Associazione svizzera negozianti di bestiame, Coira (ASNB)
- Bell Schweiz AG, Geflügel, Zell
- Bernischer Pferdezuchtverband, Bern
- Braunvieh Schweiz, Zug (BVCH)
- Centre patronal, Lausanne
- Chambre jurassienne d'agriculture, Canton du Jura
- Comunità di lavoro degli allevatori svizzeri di bovini, Zollikofen, (ASR)
- Fédération Suisse d'élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes, Avenches (FSFM)
- Fédération Suisse de Courses de chevaux, Avenches (FSC)
- Federazione svizzera delle organizzazioni d'allevamento equino, Staffelbach (FSAE)
- Fromarte, Bern
- GalloSuisse, Zollikofen
- Genossenschaft swissherdbook, Zollikofen (swissherdbook)
- Gesellschaft Thurgauer Tierärztinnen und Tierärzte (GTT)
- Gesellschaft Zentralschweizer Tierärzte (GZST)
- identitas AG, Bern
- Interessengemeinschaft öffentliche Schlachtviehmärkte, Brugg (IGöM)
- Lüchinger + Schmid AG, Kloten (L+S)
- Mutterkuh Schweiz, Brugg
- Produttori svizzeri di latte, Berna (PSL)
- Schweizer Kälbermäster-Verband, Brugg (SKMV)
- Schweizerische Vereinigung für Schweinemedizin, Rickenbach (SVSM)
- Schweizerische Vereinigung für Wiederkäuergesundheit, Aarau (SVW-ASSR)
- Schweizerischer Haflingerverband, Avenches (SHV)
- Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti, Niederönz (BGK/SSPR)

- Società dei veterinari svizzeri (SVS)
- SUISAG, Sempach (SUISAG SGD)
- Suisselab Zollikofen AG, Zollikofen
- Suisseporcs, Sempach
- Swiss Beef, Brugg (SB)
- Swiss Quarter Horse Association, Löhningen (SQHA)
- Swissgenetics, Zollikofen
- TSM Treuhand GmbH, Bern (TSM)
- Unione democratica di centro, Berna (UDC Svizzera)
- Unione svizzera dei contadini, Brugg (USC)
- Universität Zürich, Institut für Lebensmittelsicherheit und –hygiene, Zürich
- Verband Thurgauer Landwirtschaft, Weinfelden (VTL)
- Verein Aargauscher Tierärztinnen und Tierärzte, Wettingen (VAT)
- Vereinigung der Schweizerischen Milchindustrie, Bern (VMI)
- Veterinary Public Health Institut, Bern (VPHI)
- Volatili di razza/Piccioni di razza/Uccelli ornamentali/Piccoli animali Svizzera
- Zentralschweizer Bauernverband (ZBB)
- Zuchtverband CH-Sportpferde, Avenches (ZVCH)